

# **GEA ITALIA Condizioni Standard di Vendita**

**Di Ricambi E Servizi  
(Vendite In Italia)**

## Definizioni

Termine	Significato
<b>Contratto</b>	il contratto stipulato tra Acquirente e Venditore per la fornitura, a cura del Venditore, dell'Oggetto della Fornitura.
<b>Venditore</b>	la rispettiva società GEA oppure organizzazione stabile di GEA avente sede legale in Italia che emette l'Offerta dell'Venditore per l'Oggetto della Fornitura da fornire all'Acquirente oppure che stipula il Contratto con l'Acquirente
<b>Proposta del Venditore (anche Offerta)</b>	la quotazione oppure l'offerta del Venditore per l'Oggetto della Fornitura.
<b>Prezzo Contrattuale</b>	il Prezzo Contrattuale riportato nell'Offerta del Venditore oppure, in caso di contratto vincolante, nel Contratto.
<b>Costi</b>	tutti i costi e le spese, sostenute oppure da sostenere a cura del Venditore, includendo spese generali, assicurazione, costi di finanziamento ed oneri simili nonché un utile ragionevole; quando si calcolano i Costi, i costi del personale del Venditore devono basarsi sulle tariffe periodiche del Venditore, come riportate nell'Offerta del Venditore oppure, se non ivi contenute, secondo le sue tariffe in vigore al momento dell'esecuzione dell'opera.
<b>giorno</b>	un giorno solare
<b>Difetto</b>	un difetto, includendo l'omissione, al momento della consegna, nella lavorazione oppure nei materiali dell'attrezzatura del Venditore oppure la mancata preparazione della documentazione oppure la mancata fornitura dei Servizi in Sito secondo competenza ed attenzione, commercialmente ragionevoli.
<b>Evento di Controllo dell'Esportazione</b>	una situazione in cui le Norme di Controllo dell'Esportazione possono richiedere una Licenza di Esportazione oppure causare costi aggiuntivi, ritardare, vietare l'esecuzione del Venditore e/o rendere l'esecuzione del contratto irragionevole.
<b>Norme di Controllo dell'Esportazione</b>	tutte le leggi, i regolamenti, gli ordini, gli embarghi, le pratiche amministrative o le risoluzioni nazionali e internazionali applicabili che potrebbero vietare o limitare il commercio dei Beni, inclusi, ma non limitati a, quelli specificati nell'Allegato A.
<b>Licenza di Esportazione</b>	licenza oppure un'approvazione formale equivalente, a cura delle autorità competenti, per la fornitura delle Merci in virtù del presente Contratto che deve essere ottenuta dal Venditore in virtù delle Norme di Controllo dell'Esportazione.
<b>Forza Maggiore</b>	atti di guerra oppure terrorismo, rivolte, sommosse civili, embarghi, permessi di export/import ritardati oppure rigettati, epidemie, scioperi, incendi, ritardi nel trasporto oppure nello sdoganamento, il mancato ottenimento da parte del Venditore oppure dei suoi sub-appaltatori di qualsiasi permesso di lavoro oppure visto non per colpa loro, terremoti, inondazioni, uragani, tifoni, tempeste, altri eventi fortuiti oppure atti governativi, casi di forza maggiore dei sub-fornitori del Venditore, modifica legislativa oppure qualsiasi altra circostanza che esula dal controllo di una parte
<b>includendo</b>	includendo senza alcuna limitazione.
<b>Incoterm</b>	la serie di termini commerciali predefiniti, pubblicati sotto il nome di Incoterm® dalla Camera di Commercio Internazionale (Parigi), in vigore alla data dell'Offerta del Venditore. Qualsiasi termine oppure espressione, alla quale è stata assegnata una definizione oppure un significato particolare dalle disposizioni di un Incoterm applicabile avrà la medesima definizione e il medesimo significato contenuto nei presenti Termini, ma in caso di conflitto tra le disposizioni dell'Incoterm e i presenti Termini, saranno questi ultimi a prevalere.
<b>Acquirente</b>	il cliente del Venditore in relazione al Contratto.
<b>Ambito dell'Acquirente</b>	tutte le opere (includendo le opere civili, l'attrezzatura, la documentazione e i servizi) pertinenti all' Oggetto della Fornitura, non espressamente incluse nell'Oggetto della Fornitura del Venditore, includendo qualsiasi opera specificata nei presenti Termini oppure nella Quotazione dell'Venditore, in quanto spettante alla responsabilità dell'Acquirente (includendo le terze parti per le quali l'Acquirente è responsabile).
<b>Programma</b>	il crono-programma per l'Oggetto della Fornitura come riportato nell'Offerta del Venditore oppure, in caso di contratto vincolante, nel Contratto, dal momento che tale programma può essere modificato secondo la Clausola 5.5 dei presenti Termini.
<b>Oggetto della Fornitura</b>	i beni, la documentazione ed i servizi (inclusi gli eventuali Servizi presso il cantiere dell'Acquirente) espressamente indicati tra le responsabilità del Venditore nella sua Offerta oppure, nel caso di un contratto, nel Contratto.
<b>Sito</b>	il luogo in cui l'Oggetto della Fornitura deve essere eseguito
<b>Servizi in Sito</b>	gli (eventuali) servizi forniti dal Venditore in Sito, includendo - nella misura applicabile - l'installazione, la messa in funzione e il collaudo di accettazione dell'Oggetto della Fornitura oppure la supervisione dello stesso, come espressamente elencati in quanto spettanti alla responsabilità del Venditore nell'Offerta del Venditore oppure, in caso di contratto vincolante, nel Contratto
<b>Termini</b>	i presenti Termini per la Fornitura di Ricambi e Servizi in Sito.
<b>Condizioni di Garanzia</b>	ha il significato riportato nella Clausola 7.1.4.
<b>Periodo di Garanzia</b>	Fatte salve indicazioni contrarie nell'Offerta del Venditore oppure, a seconda del caso, nel Contratto, un periodo fisso e non prorogabile di: dodici (12) mesi dalla consegna dei beni; 30 giorni dalla prestazione del servizio.

## Disposizioni Generali

I presenti Termini si applicheranno all'Offerta del Venditore e a qualsiasi Contratto e saranno parte integrante degli stessi. Qualsiasi disposizione contenuta nell'ordine di acquisto dell'Acquirente, nell'offerta, nell'accettazione oppure qualsiasi altro documento oppure requisito dell'Acquirente che sia parte integrante del Contratto e in conflitto oppure in contrasto con i presenti Termini oppure che imponga al Venditore responsabilità in aggiunta a oppure diverse da quelle riportate nei Termini non si applicherà al Contratto e né avrà vigore oppure efficacia. Gli eventuali termini di acquisto e/o servizio dell'Acquirente non si applicheranno al Contratto né avranno vigore oppure efficacia. I presenti Termini prevarranno su qualsiasi disposizione del Contratto in contrasto oppure in conflitto (incluso l'Offerta del Venditore), solo tranne nel caso in cui (i) il Venditore abbia espressamente modificato una disposizione dei presenti Termini, tramite l'Offerta del Venditore oppure un documento debitamente sottoscritto, facendo riferimento alla disposizione specifica dei presenti Termini in corso di modifica oppure (ii) i presenti Termini prevedano espressamente l'opzione di scostarsi dalla rispettiva disposizione contenuta nell'Offerta del Venditore oppure, a seconda del caso, nel Contratto.

### 1. Oggetto della Fornitura:

1.1 Le opere del Venditore saranno limitate all'Oggetto della Fornitura. L'Acquirente sarà responsabile per l'Ambito dell'Acquirente.

### 2. Servizi in Sito:

2.1 Qualora i Servizi in Sito siano inclusi nell'Oggetto della Fornitura, l'Acquirente dovrà garantire che il Venditore abbia un accesso sicuro ed adatto al Sito ogniqualvolta ciò sia richiesto dal Venditore. Il mancato assolvimento di questo obbligo da parte dell'Acquirente e la mancata messa a disposizione delle opere civili oppure delle attrezzature al di fuori dell'Oggetto della Fornitura in Sito autorizzeranno il Venditore a sospendere i propri Servizi in Sito, previa notifica scritta, nella quale si dichiari quali opere civili oppure altre opere stiano ritardando, interrompendo, impedendo oppure ostacolando le opere dell'Acquirente.

2.2 In nessuna circostanza, il Venditore risponderà delle azioni e/o omissioni di qualsiasi altro Venditore oppure soggetto fornito oppure messo a disposizione dall'Acquirente oppure di qualsiasi opera oppure attrezzatura fornita da essi, tramite un dipendente preposto oppure altrimenti, oppure del loro pagamento, del welfare, della fornitura di attrezzatura di sicurezza oppure strumenti di lavoro sicuri oppure del loro lavoro, della loro produttività oppure abilità professionale. L'Acquirente sarà l'unico responsabile per il mancato rigoroso rispetto da parte di tali soggetti oppure appaltatori delle istruzioni e dei requisiti del Venditore. L'Acquirente dovrà risarcire, difendere e mantenere indenne il Venditore da qualsiasi rivendicazione e responsabilità per perdite oppure danni a qualsiasi proprietà oppure lesione personale oppure decesso derivante, in qualsiasi modo, dalle azioni oppure omissioni di tali soggetti ed appaltatori, tranne in ciascun caso nella misura direttamente causata dalla negligenza del Venditore.

### 3. Pagamento:

3.1 I termini di pagamento saranno riportati nell'Offerta del Venditore oppure nel Contratto. Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite trasferimento elettronico, netto in contante senza alcuna deduzione, in Euro, a meno che una valuta diversa non sia riportata nell'Offerta del Venditore ed entro 14 giorni dalla data della fattura applicabile del Venditore. L'Acquirente dovrà effettuare i pagamenti direttamente ed esclusivamente da un conto corrente a lui intestato. I versamenti effettuati da soggetti terzi per conto del dell'Acquirente potranno essere rigettati dal Venditore ed in tal caso s'intenderanno per non eseguiti, con conseguente addebito degli interessi di mora sui ritardati pagamenti.

3.2 L'Acquirente non sarà autorizzato a compensare oppure ad effettuare qualsiasi forma di trattenuta oppure ritenuta a fronte di qualsiasi pagamento del Prezzo Contrattuale. Il Venditore non avrà alcun obbligo di iniziare l'esecuzione del Contratto finché egli non avrà ricevuto la prima rata del Prezzo Contrattuale.

3.3 Qualora qualsiasi pagamento non sia ricevuto entro la data applicabile per il pagamento, il Venditore sarà autorizzato a ricevere gli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, senza bisogno di formulare alcuna richiesta formale. Inoltre e con un preavviso scritto di 7 giorni a tal fine, il Venditore può sospendere totalmente oppure parzialmente la propria esecuzione del Contratto fino al ricevimento del pagamento integrale e di qualsiasi interesse dovuto. Qualora qualsiasi pagamento non sia stato ancora ricevuto integralmente da parte del Venditore 21 giorni dopo la data di scadenza applicabile, in tal caso, indipendentemente dal fatto che il Venditore abbia iniziato o meno l'esecuzione del Contratto e/o sospeso le proprie opere, il Venditore sarà autorizzato a risolvere il Contratto mediante notifica scritta e con decorrenza immediata.

- 3.4 L'Acquirente non potrà per alcun titolo o ragione opporre eccezioni al fine di ritardare, sospendere o rifiutare i pagamenti ex art. 1462 c.c. (*solve et repete*).
- 3.5 Il prezzo si basa sui costi per i materiali e la lavorazione alla data di emissione dell'offerta di GEA. Qualora, durante dell'esecuzione del Contratto, intervenga qualche circostanza imprevedibile e/o imprevedibile che abbia un impatto sui costi e sull'esecuzione del Contratto, le parti si impegnano, fin d'ora, a negoziare nuovi termini equi e raggiungere un accordo in buona fede.
- 3.6 Il contraente si riserva il diritto di adeguare il prezzo del contratto per qualsiasi aumento del costo dei materiali o qualsiasi sovrapprezzo dovuto a tasse, tariffe, dazi o altre variazioni di prezzo nella fornitura di materiali che si verificano prima del completamento dell'ambito di lavoro (un "adeguamento del prezzo del contratto"). Qualsiasi adeguamento del prezzo del contratto si baserà esclusivamente su un aumento del costo diretto del contraente per il materiale acquistato per produrre l'ambito di lavoro, l'attrezzatura fornita da un subfornitore, la consegna dell'ambito di lavoro o altrimenti per eseguire il contratto.
- 4. Imposte:**
- 4.1 Il Prezzo Contrattuale e qualsiasi altro importo da corrispondere al Venditore non comprendono tutte le tasse, le imposte (incluso l'imposta sul valore aggiunto, sul fatturato, sull'utilizzo, sull'attività, le accise oppure le ritenute), gli accertamenti oppure gli oneri di qualsivoglia natura, per i quali è responsabile l'Acquirente, tranne nella misura in cui qualsiasi imposta oppure altri oneri, accertati sugli utili del Venditore oppure - in virtù dell'Incoterm applicabile - correlati alla consegna dell'Oggetto della Fornitura, siano pagabili dal Venditore. Qualora qualsiasi tassa, imposta, accertamento oppure onere sia imposto al Venditore dalle autorità nel paese in cui l'Oggetto della Fornitura sarà installato in relazione a qualsiasi Servizio in Sito e/o in relazione al Contratto stesso, l'Acquirente rimborserà tutti gli importi al Venditore. Qualora l'Acquirente sia obbligato dal diritto applicabile ad operare una deduzione da qualsiasi pagamento dovuto al Venditore in relazione a tali tasse, imposte, accertamenti oppure oneri, l'Acquirente aumenterà il pagamento da effettuare in modo tale che il pagamento netto ricevuto dal Venditore sia al netto di tale deduzione.
- 5. Consegna / Rischio di Perdita / Ritardi:**
- 5.1 Il Venditore consegnerà l'Oggetto della Fornitura secondo gli Incoterms applicabili alla data specificata dal Programma. Qualora nessun Incoterm sia stipulato, la consegna sarà Exw stabilimento del costruttore, come specificato dal Venditore. Qualora nessun stabilimento del costruttore sia specificato, la consegna sarà Exw sede del Venditore. Qualora il rispettivo Incoterm stipulato obblighi il Venditore ad adempiere a qualsiasi formalità per l'importazione nel paese di consegna, a proprie spese, l'Acquirente è obbligato a supportare il Venditore in qualsiasi modo ragionevolmente richiesto dal Venditore. Qualsiasi ritardo (diverso da un ritardo a carico del Venditore) nell'adempimento delle formalità ai fini dell'importazione sarà un evento che autorizza il Venditore a una proroga dei tempi di esecuzione e consegna e un indennizzo dei costi.
- 5.2 Il trasferimento del rischio di perdita e/o danneggiamento all'Oggetto della Fornitura sarà come da Incoterm concordato, applicabile alla data dell'Offerta del Venditore. L'inclusione di qualsiasi Servizio in Sito all'interno dell'Oggetto della Fornitura del Venditore non modificherà questo trasferimento del rischio di perdita e danneggiamento e non rappresenterà in alcun modo un elemento per presumere a carico del Venditore alcuna forma di responsabilità, custodia e controllo su tutto quanto ricade sotto l'Ambito dell'Acquirente e/o sul Cantiere
- 5.3 Le dichiarazioni in merito a imballo, misure e peso lordo, rappresentano una guida approssimativa, non vincolante per il Venditore.
- 5.4 Alla consegna oppure messa a disposizione dell'Oggetto della Fornitura, l'Acquirente ispezionerà l'Oggetto della Fornitura, informando prontamente (ma in nessun caso oltre il termine di 8 giorni) il Venditore per iscritto in merito a qualsiasi difetto in virtù della Clausola 7.1.1. Il Venditore potrà quindi rimediare a tale difetto.
- 5.5 In caso di (i) qualsivoglia sospensione; (ii) condizioni climatiche eccezionalmente avverse; (iii) carenze imprevedibili nella disponibilità del personale oppure delle merci, imputabili, in tutto o in parte, a cause di Forza Maggiore; (iv) qualsiasi ritardo, interruzione, impedimento del Venditore oppure qualsiasi violazione del contratto causata da oppure imputabile, in tutto o in parte, all'Acquirente (incluso le terze parti, per le quali è responsabile), oppure (v) qualsiasi altro evento oppure circostanza per cui i presenti Termini oppure il Contratto autorizzano il Venditore in virtù della presente Clausola, il Venditore sarà autorizzato al pagamento, a cura dell'Acquirente, dei costi aggiuntivi e a una proroga dei tempi di esecuzione e consegna, per qualsiasi ritardo subito. Il Venditore notificherà, per iscritto, all'Acquirente qualsiasi evento che ricada nell'ambito di applicazione della presente Clausola entro un tempo ragionevole dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento.
- 5.6 Qualora il Venditore abbia un ritardo di oltre 2 settimane nella consegna dell'Oggetto della Fornitura secondo gli Incoterms applicabili, per motivi imputabili esclusivamente a colpa del Venditore (e non per qualsivoglia motivo imputabile, in tutto o in parte, all'Acquirente), l'Acquirente avrà diritto ad una penale per ritardo per un importo pari allo zero virgola cinque (0,25%)

del prezzo dei beni consegnati in ritardo per ciascuna settimana intera di ritardo fino a una penale massima complessiva pari al 2,5% del Prezzo Contrattuale, ammesso che l'Acquirente abbia notificato, per iscritto, la propria intenzione di rivendicare tale liquidazione danni con un preavviso di almeno una settimana. Tale liquidazione danni non sarà dovuta qualora il Venditore abbia omesso di consegnare solo porzioni minori dell'Oggetto della Fornitura oppure qualora l'Acquirente non abbia subito alcuna perdita oppure danno. Il pagamento della penale rappresenterà la soddisfazione totale e completa di qualsiasi rivendicazione dell'Acquirente e l'unico ed esclusivo diritto e rimedio dell'Acquirente nei confronti del Venditore derivante da oppure in relazione a qualsiasi ritardo del Venditore. Restano altresì espressamente escluse ulteriori e diverse pretese per ritardi o tardiva esecuzione delle prestazioni, inclusi eventuali ritardi nel rispettare date intermedie o altre scadenze o altre date di riferimento previste nel programma lavori.

5.7 Ciascuna parte sarà esonerata dall'assolvimento dei propri obblighi in virtù del Contratto nella misura in cui tale assolvimento è ritardato, interrotto, impedito oppure ostacolato da cause di Forza Maggiore. Una parte dovrà notificare, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi causa di Forza Maggiore entro 14 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell'evento.

## **6. Proprietà:**

6.1 La proprietà sull'Oggetto della Fornitura passerà all'Acquirente non appena il Venditore avrà ricevuto il pagamento del Prezzo Contrattuale per intero.

## **7. Garanzie:**

### **7.1 Garanzie riguardanti l'Oggetto della Fornitura**

7.1.1 Fatte salve le disposizioni contenute nella Clausola 7.1 e Clausola 7.2, il Venditore garantisce che l'Oggetto della Fornitura sarà privo di difetti. Questa garanzia scadrà l'ultimo giorno del Periodo di Garanzia.

7.1.2 Il Venditore dovrà porre rimedio a qualsiasi difetto in virtù della Clausola 7.1.1, ammesso che l'Acquirente fornisca prontamente al Venditore e, in ogni caso, entro 8 giorni dalla scoperta e prima del termine del Periodo di Garanzia una notifica scritta dettagliata del Difetto. Nella massima misura ammessa dal diritto applicabile, il Venditore non avrà, per alcun titolo o ragione (contrattuale, extracontrattuale, da fatto illecito, risarcimento, o altro), alcuna responsabilità in base alla Clausola 7.1.1 per Difetti di qualsiasi natura, sia occulti che di altro tipo, per i quali abbia ricevuto una denuncia scritta dopo il Periodo di garanzia. Per evitare ogni dubbio si precisa che l'intervento in garanzia su parti difettose non comporterà l'estensione della garanzia che anche per le parti sostituite o riparate rimarrà invariata e coincidente con il Periodo di Garanzia della parte originale. Resta inteso e convenuto, in particolare, che tali eventuali interventi di riparazione o sostituzione non faranno sorgere alcuna ulteriore e nuova o separata obbligazione a carico del Venditore, restando validi ed invariati i soli termini di garanzia descritti nelle presenti condizioni.

7.1.3 Laddove il Venditore sia responsabile di un difetto in virtù della Clausola 7.1.1, il Venditore dovrà analizzare e rettificare lo stesso non appena ciò sia ragionevolmente possibile (considerando la natura del difetto, il tempo di approntamento per i pezzi di ricambio, ecc.). La rettifica di un Difetto in virtù della Clausola 7.1.1 relativamente ai beni e ai materiali inclusi nell'Oggetto della Fornitura avverrà tramite riparazione o sostituzione, a discrezione del Venditore, del solo pezzo difettoso. La rettifica di un Difetto in virtù della Clausola 7.1.1 relativamente ai Servizi in Sito e alla documentazione inclusa nell'Oggetto della Fornitura avverrà tramite ri-esecuzione, a cura del Venditore, della parte del Servizio oppure della documentazione difettosa. Tale rettifica può includere un rimedio attuato tramite una soluzione di accesso remoto (ad esempio, tramite un dispositivo IoT Edge o un gateway IoT). L'Acquirente dovrà sempre permettere al Venditore di accedere, in sicurezza, al luogo in cui si trovano i Beni. L'Acquirente concede inoltre al Venditore il diritto di utilizzare qualsiasi funzionalità di accesso remoto installata da o per il Venditore in relazione all'Oggetto della Fornitura o qualsiasi attrezzatura installata presso il Cantiere per indagare e correggere i Difetti. Qualsiasi pezzo di ricambio sarà consegnato secondo gli stessi termini di consegna (Incoterms) specificati nel Contratto. L'Acquirente sarà responsabile di tutti i costi di manodopera ed attrezzatura, sostenuti relativamente allo smontaggio, alla rimozione, al trasporto, all'installazione e alla messa in funzione di parti difettose riparate oppure sostituite. Si riterrà che il Venditore non avrà violato alcun obbligo di garanzia laddove abbia rettificato un Difetto secondo quanto sopra indicato. Qualora l'Acquirente disabiliti o limiti, ostacoli o impedisca in altro modo al Venditore l'accesso remoto all'Oggetto della Fornitura o alle relative attrezzature installate presso il Cantiere, la capacità del Venditore di adempiere ai propri obblighi di garanzia potrebbe risultare compromessa o rallentata; qualsiasi indagine o risoluzione di difetti da parte del Venditore potrebbe essere incompleta o imprecisa; il Venditore potrebbe incorrere in costi aggiuntivi in relazione all'indagine e/o alla correzione di un difetto (compreso il sostenimento di spese di viaggio), che il Venditore avrà il diritto di recuperare dall'Acquirente; gli obblighi di garanzia del Venditore decadranno nella misura in cui la capacità del Venditore di adempiere a tali obblighi risulti materialmente compromessa.

7.1.4 La responsabilità del Venditore per qualsiasi Difetto in virtù della Clausola 7.1.1 opera a condizione che il Difetto non sia stato causato da uno oppure più di uno dei seguenti eventi: (a) normale usura; (b) utilizzo di pezzi di ricambio non originali; (c) utilizzo di materiali di esercizio e consumo oppure utenze (utilities) non strettamente conformi alle specifiche riportate nel Contratto oppure nei manuali scritti del Venditore (d) qualsiasi guasto nell'attrezzatura a monte e/o a valle; (e) modifiche

introdotte senza il preventivo esplicito consenso scritto del Venditore; (f) l'utilizzo di sostanze corrosive oppure abrasive; (g) l'immagazzinamento, la movimentazione, l'uso, il funzionamento o la manutenzione dei Beni non eseguiti strettamente in conformità con la buona pratica ingegneristica, il Contratto o eventuali prescrizioni scritte del Venditore, incluso l'eventuale mancato rispetto dei manuali e delle istruzioni scritte del Venditore e di tutte le procedure di qualità dell'Acquirente stesso; ; (h) le informazioni, i servizi, il personale, le attrezzature dell'Acquirente o qualsiasi altra causa imputabile all'Acquirente o a terzi (i) il mancato consenso al Venditore di eseguire la supervisione dell'installazione e/o l'installazione; e/o (j) altre condizioni oppure circostanze non dovute alla colpa del Venditore (collettivamente, le "Condizioni di Garanzia").

## 7.2 Clausola di esclusione della responsabilità e Limitazioni

Nei limiti consentiti dalla legge, (i) il Venditore non sarà in alcun modo e a nessun titolo responsabile per tutte le condizioni, le garanzie, le promesse e gli impegni non espressamente previsti dalle Clausole 7.1 sopra riportate o che possano essere indirettamente o implicitamente richiamati, o previsti per legge o dagli usi o per altro titolo o ragione e che, se non fosse per questa esclusione e dichiarazione di non responsabilità, sussisterebbero o potrebbero sussistere in favore dell'Acquirente; il Venditore non garantisce la commerciabilità dei beni né l'idoneità degli stessi per un uso specifico non espressamente indicato nell'ordine ed accettato dal Venditore; (ii) i diritti, azioni e rimedi dell'Acquirente, così come previsti dalla Clausola 7.1.3 sopra riportata saranno i soli ed esclusivi diritti, azioni e rimedi dell'Acquirente in relazione ad un eventuale Difetto della fornitura, incluso ogni Difetto coperto dalla Clausola 7.1; e (iii) il Venditore non sarà mai responsabile, a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo di perdite o danni di qualsiasi natura, incluse le perdite o i danni di cui alla clausola 9.2, causati o derivanti da violazioni della garanzia o da difetti dei beni, inclusi difetti coperti dalla Clausola 7.1.

## 8. Riservatezza e proprietà intellettuale; Software; Dati Tecnici e Attrezzature Smart:

- 8.1 L'Acquirente tratterà tutte le informazioni, i disegni e i dati di qualsivoglia natura, messi a disposizione oppure forniti dal Venditore in virtù del Contratto, oralmente, elettronicamente, per iscritto, visivamente (per es. tramite ispezioni in loco, test oppure audit) oppure altro, indipendentemente dal fatto che essi siano contrassegnati o meno come "riservati" ("Informazioni Riservate") come privati e confidenziali. L'Acquirente non pubblicherà né rivelerà le Informazioni Riservate oppure qualsiasi dettaglio delle stesse (tranne nella misura in cui ciò possa essere necessario ai fini del Contratto, includendo la divulgazione ai propri funzionari, amministratori e dipendenti oppure a quelli dei propri affiliati, e/o come richiesto da una borsa valori riconosciuta oppure dal diritto applicabile), senza il preventivo consenso scritto del Venditore. Nessuna disposizione contenuta nella presente Clausola 8 impedirà la pubblicazione o divulgazione di qualsiasi Informazione Riservata che sia diventata di dominio pubblico secondo modalità diverse dalla violazione della presente disposizione oppure che fosse già in possesso dell'Acquirente con un diritto di divulgare ed utilizzare dette informazioni.
- 8.2 I diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi attrezzatura, documento oppure altra informazione fornita oppure messa a disposizione (mediante ispezione visiva oppure altro) all'Acquirente in virtù del Contratto oppure applicata ed incorporata nell'Oggetto della Fornitura e nei Servizi in Sito resteranno di proprietà esclusiva del Venditore (oppure dei suoi sub-appaltatori).
- 8.3 Nella misura in cui l'Oggetto della Fornitura includa la fornitura di prodotti ingegneristici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, studi ingegneristici, studi di processo, proposte di prezzo dettagliate, disegni preliminari, distinte preliminari, diagrammi di processo e di strumentazione o specifiche non contestuali a un contratto per la vendita di beni materiali ("Prodotti Ingegneristici"), tali Prodotti Ingegneristici sono concessi in licenza all'Acquirente dal Venditore su base completamente gratuita solo allo scopo di far sì che l'Acquirente utilizzi tali Prodotti Ingegneristici per acquistare attrezzature dal Fornitore stesso e da nessun altro fornitore. L'Acquirente non è autorizzato a utilizzare o divulgare i Prodotti Ingegneristici in relazione all'acquisto di attrezzature da qualsiasi altro fornitore e l'Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore da qualsivoglia azione legale, danno, perdita e costo (comprese eventuali ragionevoli spese legali) derivanti dall'utilizzo di qualsiasi Prodotto Ingegneristico in violazione della presente disposizione.
- 8.4 La presente clausola si applica nella misura in cui qualsiasi software, programmazione, sistema di controllo o automazione di qualsiasi tipo (collettivamente "Software") sia incluso nell'Oggetto della Fornitura del Venditore. Il Software include anche tutti i miglioramenti, gli aggiornamenti e la relativa documentazione che il Venditore può rendere disponibile a sua discrezione. Al ricevimento dell'intero Prezzo contrattuale, e previo adempimento da parte dell'Acquirente dei propri obblighi previsti dalla presente clausola, il Venditore concede all'Acquirente una licenza non esclusiva e (salvo diversamente ed esplicitamente indicato di seguito) non trasferibile per utilizzare il Software esclusivamente per l'utilizzo dei Beni per gli scopi e nel rispetto dei requisiti indicati nell'Offerta dal Venditore. Fatto salvo quanto indicato successivamente, il Venditore garantisce per un periodo di un anno dalla data di consegna del Software o dalla data della prima messa a disposizione del Software all'Acquirente, a seconda di quale circostanza si verifichi per prima ("Periodo di Garanzia del Software"), che il Software, se correttamente installato e utilizzato in conformità con il Contratto, funzionerà sostanzialmente in conformità con le specifiche (se presenti) indicate nell'Offerta del Venditore. Il Venditore non garantisce che il Software soddisfi i requisiti di protezione dei

dati o di sicurezza IT dell'Acquirente o di terzi. Se l'Acquirente scopre una non conformità rispetto alla garanzia e fornisce al Venditore tempestivamente una comunicazione scritta dettagliata della non conformità entro il Periodo di Garanzia del Software (includendo altresì una descrizione della non conformità e informazioni complete sulle circostanze che hanno portato al rilevamento di tale non conformità), il Venditore è tenuto a compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per correggere in maniera sostanziale la non conformità, a propria discrezione, in uno dei seguenti modi: (i) fornendo un rimedio o un ripiego adatto, o una soluzione idonea che eventualmente includa una revisione futura del Software; (ii) mettendo a disposizione dell'Acquirente le istruzioni per modificare il Software o indicando un modo ragionevole per evitare l'effetto della non conformità; o (iii) mettendo a disposizione presso la struttura del Venditore il Software corretto o sostitutivo. Il Venditore non avrà alcun obbligo ai sensi della seguente clausola in caso di installazione impropria del Software o di modifica o configurazione del Software non autorizzata per iscritto dal Venditore, e non avrà altresì alcuna responsabilità in caso di qualsiasi non conformità derivante da altro software o interfaccia forniti dall'Acquirente; in ciascuno di tali casi, l'Acquirente dovrà difendere e tenere indenne il Venditore da qualsiasi perdita, lesione o danno risultante. In relazione a qualsiasi Software acquistato dal Venditore presso terzi, l'obbligo del Venditore sarà limitato al trasferimento all'Acquirente delle garanzie ottenute dal Venditore in relazione a tale Software e alla non conformità. Salvo quanto espressamente indicato sopra, il Software è venduto così com'è. Il Venditore non ha alcun obbligo di fornire manutenzione, miglioramenti o aggiornamenti. Per ciò che concerne le parti, il Venditore conserva tutti i diritti d'autore, i marchi di fabbrica, i brevetti e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale sul Software e su tutte le informazioni diverse dalle informazioni generate dall'Acquirente che potranno essere utilizzate o trasmesse tramite il Software o elaborate dal Software. Il Software non può essere venduto o altrimenti trasferito o ceduto a terzi senza il previo consenso scritto del Venditore e senza un accordo scritto tra il Venditore e i terzi, salvo che il Software (e la licenza qui concessa) possa essere trasferito a persone che hanno acquistato i Beni senza ottenere il previo consenso del Venditore. È fatto divieto all'Acquirente di effettuare reverse engineering, modificare o decompilare il Software o di tentare in qualsiasi altro modo di individuare o identificare il codice sorgente. Nella misura in cui il Software contenga software open source ("Software OS"), si applica quanto segue: nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente clausola, il Venditore mette a disposizione dell'Acquirente il Software OS sulla base dei termini di licenza del Software OS applicabili, che regoleranno esclusivamente l'utilizzo da parte dell'Acquirente del Software OS (compresi, a scanso di equivoci, gli aspetti relativi alla garanzia e alla responsabilità). Nella misura consentita dalla legge, i diritti e i rimedi dell'Acquirente in relazione al Software sono indicati esclusivamente sopra.

- 8.5 Il Venditore comunica ogni anno pubblicamente le proprie emissioni di gas a effetto serra verificate secondo il Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard ("Protocollo GHG"). Al fine di aumentare l'accuratezza della rendicontazione relativa alla fase di utilizzo dei propri prodotti venduti (emissioni di gas a effetto serra Scope 3.11), il Venditore è interessato al mix energetico specifico dei propri clienti. Pertanto, l'Acquirente dovrà comunicare al Venditore il mix energetico specifico, ossia la quota di energia rinnovabile utilizzata per alimentare lo specifico prodotto venduto, laddove tali informazioni siano raccolte e tracciate. L'Acquirente fornirà le informazioni richieste e accetterà che il Venditore possa utilizzare tali informazioni in forma aggregata per le proprie attività annuali di rendicontazione e auditing in materia di sostenibilità. A parte tali dati, le informazioni saranno mantenute confidenziali.
- 8.6 Nel caso in cui l'Oggetto della Fornitura del Venditore includa un Prodotto Connesso o un Servizio Correlato, le Società del Gruppo GEA hanno ciascuna il diritto perpetuo, universale, irrevocabile, non esclusivo, trasferibile, concedibile in sub-licenza ed esente da royalty di generare, raccogliere, elaborare, analizzare, archiviare, aggregare e utilizzare in altro modo i Dati Tecnici trasmessi al Cloud GEA dal Prodotto Connesso o dal Servizio Correlato per uno o più dei seguenti scopi: fornire l'Oggetto della Fornitura; adempiere alla garanzia e ad altri obblighi del Venditore ai sensi del Contratto; risolvere i problemi, monitorare, migliorare il funzionamento e sviluppare ulteriormente l'Oggetto della Fornitura (incluso il Prodotto Connesso e/o il Servizio Correlato) e le relative Attrezzature Installate; fornire all'Acquirente assistenza e informazioni sui prodotti dell'Oggetto della Fornitura e sulle relative Attrezzature Installate; stabilire parametri di riferimento e potenzialità di ottimizzazione e ottimizzare l'Oggetto della Fornitura e le Attrezzature Installate; sviluppare, progettare, ingegnerizzare, fabbricare, fornire, automatizzare, migliorare, aggiornare, monitorare e/o fornire assistenza ad attrezzature, software, soluzioni basate su cloud, processi e servizi; creare e modificare algoritmi, analisi statistiche e soluzioni di intelligenza artificiale; ottimizzare l'esecuzione di progetti e capacità analoghe; supportare gli sforzi di marketing e vendita; generare e utilizzare a fini commerciali qualsiasi Dato Derivato, anche allo scopo di rendere tali Dati Derivati disponibili a terzi; e altri scopi simili. Il Venditore deterrà in via esclusiva tutti i diritti, i titoli di proprietà e gli interessi relativi a tutti i Dati Derivati, fermo restando che l'Acquirente potrà utilizzare i Dati Derivati ad esso forniti tramite un Prodotto Connesso o un Servizio Correlato per il funzionamento e la manutenzione dell'Oggetto della Fornitura e delle attrezzature ausiliarie presso il Cantiere.
- 8.7 L'Acquirente trasmetterà al Cloud GEA tutti i Dati Tecnici necessari o adeguati per consentire al Venditore di adempiere agli obblighi di garanzia e ad altri obblighi previsti dal presente Contratto. Inoltre, su richiesta scritta di una società del Gruppo GEA, l'Acquirente adotterà le misure ragionevolmente necessarie per consentire a tale società un accesso sicuro all'Oggetto della Fornitura, alle Attrezzature Installate e ai relativi Dati Tecnici e per fornire, a propria discrezione, aggiornamenti per i sistemi di automazione, software e controllo installati. L'Acquirente consentirà al Venditore di collegare, o (se concordato) l'Acquirente collegherà l'Oggetto della Fornitura (o una parte di esso) al momento dell'installazione o (se richiesto da una

Società del Gruppo GEA) in un momento successivo e le Attrezzature Installate (se richiesto da una Società del Gruppo GEA) al cloud e/o all'ambiente IT o ad altra soluzione simile del Venditore. L'Acquirente garantirà che la connessione internet o di altro tipo a un dispositivo IoT Edge o a un gateway IoT sia completamente accessibile al Venditore da remoto e presso il Cantiere e che la connessione soddisfi i requisiti (ad esempio, configurazione, sicurezza, ecc.) che possono essere forniti di volta in volta dal Venditore o che sono raccomandati o previsti da regolamenti o normative applicabili. Nessuna disposizione delle presenti Condizioni obbliga il Venditore a fornire soluzioni digitali; l'Acquirente riconosce che il Venditore può offrire di volta in volta soluzioni digitali per l'Oggetto della Fornitura e/o per le Attrezzature Installate, ai sensi di condizioni supplementari pattuite. La presente clausola non comporta alcuna garanzia o altro obbligo analogo da parte del Venditore in relazione ai Dati Tecnici o ai Dati Derivati. Il Venditore potrà, a propria discrezione, cancellare qualsiasi Dato Tecnico memorizzato in qualsiasi momento, a condizione che tale cancellazione avvenga in conformità con le leggi applicabili. Eccezion fatta per quanto previsto dalla legge applicabile, nessuna disposizione dei presenti Termini impone al Venditore di fornire l'accesso ai Dati Tecnici o di rendere disponibili tali dati qualora ciò i) comporti la divulgazione di segreti commerciali del Venditore; ii) possa compromettere la sicurezza dell'Oggetto della Fornitura; o iii) comporti la divulgazione di dati relativi alla sperimentazione di nuovi prodotti, sostanze o processi non ancora immessi sul mercato.

8.8 Ai sensi delle presenti Condizioni, per "Società del Gruppo GEA" si intende il Venditore e le sue società affiliate; per "Prodotto Connesso" si intende un prodotto fisico presso il Cantiere che, attraverso un componente (per es., un dispositivo IoT Edge o un gateway IoT), un sistema operativo o un altro mezzo, ottiene, genera e/o raccoglie Dati Tecnici e comunica, o è utilizzato dall'Acquirente e dal Venditore per comunicare, tali dati al cloud e/o all'ambiente IT o ad altra soluzione simile del Venditore; per "Attrezzature Installate" si intendono le attrezzature, i sistemi di automazione, software e controllo installati presso il Cantiere a cui l'Oggetto della Fornitura fa riferimento o è collegato; per "Servizio Correlato" si intende un servizio digitale, incluso un software o una soluzione basata su cloud, che consente a una Società del Gruppo GEA o a una terza parte che agisce per suo conto di ottenere, generare e/o raccogliere Dati Tecnici quando il servizio è connesso all'Oggetto della Fornitura o alle Attrezzature installate in modo tale che la sua assenza impedirebbe al Prodotto Connesso o alle Attrezzature installate di svolgere una o più delle sue funzioni, o che aggiunge, monitora, aggiorna, ottimizza, modifica o adatta le funzioni dell'Oggetto della Fornitura o delle Attrezzature Installate; per "Dati Tecnici" si intendono i dati grezzi del prodotto generati dall'utilizzo di un Prodotto Connesso o di un Servizio Correlato, compresi i relativi metadati che rendono utilizzabili i dati non elaborati, inclusi, a titolo esemplificativo, i dati relativi alle condizioni, al funzionamento, all'efficienza, alla produttività, alla disponibilità, alla manutenzione, allo stato, al malfunzionamento e/o all'ottimizzazione del Prodotto Connesso; per "Dati Derivati" si intendono i) tutti i dati o le informazioni ricavati dalle Società del Gruppo GEA (o da terzi che agiscono per suo conto) dai Dati Tecnici, inclusi, a titolo esemplificativo, le analisi statistiche o di altro tipo e i dati ricavati per mezzo di algoritmi o dell'applicazione di software proprietari; ii) tutti i dati o le informazioni derivanti dalla fusione dei sensori o da altri mezzi o metodi simili; e iii) tutti i dati in cui i Dati Tecnici sono aggregati con altri dati (a condizione che tali dati aggregati non consentano l'identificazione dei Dati Tecnici raccolti ai sensi del presente Contratto o non consentano a terzi di ricavare tali dati da un insieme di dati aggregati). I Dati tecnici non includono alcun Dato Derivato.

## **9. Diritti, Rimedi e Limitazioni della Responsabilità:**

### **9.1 Diritti, azioni e Rimedi Esclusivi:**

NELLA MASSIMA MISURA AMMESSA DAL DIRITTO APPLICABILE, I DIRITTI LE AZIONI E I RIMEDI DELL'ACQUIRENTE, COME ESPRESSAMENTE PREVISTI NEL CONTRATTO (SIA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, PAGAMENTO OPPURE RIMBORSO DI COSTI, LIQUIDAZIONE DANNI/PENALI, RIDUZIONE DEL PREZZO, COMPENSAZIONE OPPURE RIPARAZIONE, RISOLUZIONE OPPURE ALTRO TITOLO ) RAPPRESENTERANNO I SUOI UNICI ED ESCLUSIVI DIRITTI, AZIONI E RIMEDI, INDIPENDENTEMENTE DAGLI EVENTI, DALLE CIRCOSTANZE OPPURE DAL TITOLO SU CUI SI POTREBBE BASARE LA RICHIESTA (INCLUDENDO LA RISOLUZIONE, L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE OPPURE O LA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE, LA COLPA O ALTRO ILLECITO CIVILE, LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA, L'INDENNIZZO, , LO SCIoglimento// IL RECESSO LA RIDUZIONE O IL RIMBORSO DEL PREZZO CONTRATTUALE, LA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PORRE RIMEDIO A QUALSIASI INADEMPIMENTO O PER QUALSIASI ALTRO TITOLO O RAGIONE).

### **9.2 Esclusione di determinati danni:**

NONOSTANTE E CON PREVALENZA SU OGNI CLAUSOLA CONTRATTUALE DIVERSA E/O CONTRARIA, CON LA SOLA ECCEZIONE:

(A) DELLE PENALI PREVISTE DAL CONTRATTO; E

(B) DEI CASI IN CUI L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE E'VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE (IN TAL CASO LA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE SARA' LIMITATA NEI TERMINI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE), IN NESSUN CASO IL VENDITORE SARA' MAI RESPONSABILE DI QUALSIVOGLIA PERDITA DI

GUADANO O PROFITTO; PERDITA DI OPPORTUNITA', DELLA MANCATA PRODUZIONE O PERDITA DI CONTRATTI; DEL MANCATO USO; DELLE SPESE DI FERMO; DELLE PERDITE O DEI DANNI A MATERIE PRIME, FLUIDI DI PROCESSO, UTILITIES O PRODOTTI DEL FERMO IMPIANTO O DEI RITARDI; DEL MANCATO AVVIAMENTO; DELLE PENALI IMPOSTE ALL'ACQUIRENTE DAI SUOI CLIENTI O DA TERZI; DELLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELL'ACQUIRENTE VERSO TERZI; DEI COSTI DI RICHIAMO DEI PRODOTTI; DI QUALSIASI DANNO, MULTA O PENALE A CARICO DELL'ACQUIRENTE; O COMUNQUE DI QUALSIVOGLIA PERDITA O DANNO FINANZIARIO O ECONOMICO E, IN OGNI CASO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALI DANNI SIANO INTESI COME DIRETTI, CONSEGUENTI, INDIRETTI O DI ALTRO GENERE, O PER QUALSIVOGLIA PERDITA O DANNO CONSEQUENZIALE, INDIRETTO (SIA CON RIFERIMENTO AL DANNO EMERGENTE CHE AL LUCRO CESSANTE), SPECIALE, ACCIDENTALE, PUNITIVO O ESEMPLARE, COMUNQUE CAUSATO O CONSEGUENTE, SIA DERIVANTE DA UN INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O DA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE, DA COLPA O ALTRI ILLECITI CIVILI, DA RESPONSABILITA' OGGETTIVA, DA INDENNIZZO, DA RIDUZIONE O RIMBORSO DEL PREZZO CONTRATTUALE, DA VIOLAZIONI DELLA GARANZIA, DALL'OBBLIGO DI PORRE RIMEDIO A QUALSIASI INADEMPIMENTO O PER QUALSIASI ALTRO TITOLO O RAGIONE.

### 9.3 **Responsabilità Massima Complessiva:**

NONOSTANTE E CON PREVALENZA SU OGNI CLAUSOLA CONTRATTUALE DIVERSA O CONTRARIA, CON LA SOLA ECCEZIONE DEI CASI IN CUI L'ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE E' VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE (IN TAL CASO LA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE SARA' LIMITATA NEI TERMINI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE), IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITA' MASSIMA TOTALE DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE, A TITOLO CONTRATTUALE E/O EXTRACONTRATTUALE E COMUNQUE PER QUALSIASI TITOLO O RAGIONE, POTRA' ECCEDERE COMPLESSIVAMENTE IL (CINQUANTA) (50) % DEL PREZZO CONTRATTUALE RICEVUTO DAL VENDITORE, SIA CHE TALE RESPONSABILITA' DERIVI DA UN INADEMPIMENTO CONTRATTUALE (INCLUSA LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO) O DA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE, DA COLPA O ALTRI ILLECITI CIVILI, DA RESPONSABILITA' OGGETTIVA, DA INDENNIZZO, DA RIDUZIONE O RIMBORSO DEL PREZZO CONTRATTUALE, RISOLUZIONE, DA VIOLAZIONI DELLA GARANZIA, DALL'OBBLIGO DI PORRE RIMEDIO A QUALSIASI INADEMPIMENTO O PER QUALSIASI ALTRO TITOLO O RAGIONE.

9.4 La scadenza del Periodo di Garanzia costituirà, nella massima misura consentita dal diritto applicabile e fatto salvo quanto riportato nell'ultima frase qui sotto, l'evidenza conclusiva a tutti gli effetti e in tutti i procedimenti tra le parti del fatto che il Venditore ha assolto i propri obblighi in virtù del Contratto oppure derivanti dallo stesso, eseguito l'Oggetto della Fornitura e posto rimedio a tutti i Difetti ivi riportati, conformemente agli obblighi assunti in virtù del Contratto. Dopo la scadenza del Periodo di Garanzia, tutte le rivendicazioni di qualsivoglia natura che l'Acquirente possa vantare nei confronti del Venditore, note o meno, in virtù del Contratto oppure derivanti dallo stesso e dall'utilizzo dell'Oggetto della Fornitura, nonché qualsiasi diritto, azione legale oppure rimedio saranno considerati prescritti ed estinti. Resta sempre inteso che la presente disposizione non si applicherà in caso di frode oppure o laddove l'azione sia esercitata prima dello spirare del termine di garanzia.

9.5 La limitazione della responsabilità concordata in virtù della presente Clausola 9 sopravvivrà alla risoluzione del Contratto per qualsivoglia motivo. Le parti si impegnano a mitigare qualsiasi danno ricorrendo alla diligenza ordinaria.

### 10. **Permessi / Sicurezza:**

10.1 L'Acquirente sarà responsabile per (i) tutti i permessi, i consensi e le autorizzazioni in relazione al Sito nonché al possesso, all'installazione, al collaudo, alla messa in funzione, al funzionamento e alla manutenzione dell'Oggetto della Fornitura e di qualsiasi attrezzatura, impianto, struttura oppure utenza correlata, e per l'esecuzione dei Servizi in Sito (se applicabili); (ii) il mantenimento del Sito in condizioni di lavoro sicure e come un luogo di lavoro sicuro per tutto il personale in Sito in qualsiasi momento, la messa a disposizione di strumenti di accesso, sicuri, all'Oggetto della Fornitura in qualsiasi momento, lo svolgimento di tutte le attività in Sito in modo sicuro e come prescritto dalle direttive, leggi, regole, norme, codici e standard applicabili, come riportato nei manuali di funzionamento e manutenzione nonché nei fogli di istruzione forniti dal Venditore; (iii) il fatto di non rimuovere oppure modificare alcun dispositivo di sicurezza, riparo oppure cartello di avvertenza fornito quale parte integrante dell'Oggetto della Fornitura. Qualora l'Acquirente non rispetti rigorosamente qualsiasi obbligo contenuto nella presente Clausola, egli dovrà risarcire, difendere e mantenere indenne il Venditore da qualsiasi rivendicazione e responsabilità derivante dalla perdita oppure dal danneggiamento della proprietà oppure da lesione personale o dal decesso, fatto salvo quanto direttamente causato dalla negligenza del Venditore.

### 11. **Controllo dell'Esportazione. Responsabilità d'Impresa e Compliance.**

11.1 L'Acquirente riconosce che le Merci che devono essere fornite dal Venditore sono oppure possono essere controllate dalle Norme di Controllo dell'Esportazione, le quali possono tradursi in un Evento di Controllo dell'Esportazione. Nel caso di un Evento di Controllo dell'Esportazione, il Venditore sarà autorizzato a tutti i costi e le spese aggiuntive che il Venditore può

dover sostenere per adempiere ai propri obblighi in virtù dell'Offerta del Venditore oppure, in caso di contratto vincolante, in virtù del Contratto, includendo i costi e le spese necessarie per ottenere una Licenza di Esportazione. L'Acquirente accetta di fornire al Venditore, senza ritardo ingiustificato, tutte le informazioni che possono essere richieste per l'ottenimento di una Licenza di Esportazione, come per es. i certificati dell'utente finale (*end user certificate*). Il Venditore informerà l'Acquirente sul ritardo sostanziale nell'ottenimento di una Licenza di Esportazione, sulla revoca di una licenza oppure su qualsiasi divieto di perfezionare il contratto tempestivamente.

- 11.2 Qualora una Licenza di Esportazione sia negata oppure revocata oppure qualora un embargo vieti il perfezionamento del contratto oppure qualora qualsiasi altro Evento di Controllo dell'Esportazione impedisca al Venditore di adempiere a uno oppure più di un obbligo contrattuale, il Venditore sarà esonerato dall'assolvimento dei propri obblighi in virtù dell'Offerta del Venditore oppure, in caso di contratto vincolante, in virtù del Contratto, con decorrenza immediata. Ciò si applicherà, senza alcuna limitazione, anche nel caso in cui il Venditore possa essere ostacolato nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali a causa del fatto che qualsiasi fornitore del Venditore oppure sub-appaltatore sia ostacolato da un Evento di Controllo dell'Esportazione nella fornitura di Merci, in tutto oppure in parte. In ogni caso, il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi rivendicazione dovuta a ritardo, perdita oppure danno in relazione a un Evento di Controllo dell'Esportazione.
- 11.3 Fatta salva la Clausola 11.2, qualora il Venditore notifichi all'Acquirente che la propria esecuzione dell'Offerta del Venditore oppure, in caso di contratto vincolante, del Contratto sarà ostacolata dalle Norme di Controllo dell'Esportazione e/o dalla Licenza di Esportazione oppure dagli embarghi, ciascuna parte sarà autorizzata a risolvere l'Offerta del Venditore oppure, in caso di contratto vincolante, il Contratto, dando un preavviso scritto di una settimana.
- 11.4 L'Acquirente dovrà implementare ed adottare tutte le procedure necessarie per attenersi alle Norme di Controllo dell'Esportazione relative alle Merci che devono essere fornite dal Venditore e garantisce di non impegnarsi in alcuna attività che egli oppure il Venditore ritenga ragionevolmente poter essere assoggettata a responsabilità civili, penali oppure amministrative, includendo, ma senza a ciò limitarsi, la vendita, la locazione, il trasferimento oppure la concessione in sub-licenza di qualsiasi Merce senza adeguata autorizzazione. L'Acquirente risarcirà e manterrà il Venditore indenne da qualsiasi rivendicazione, procedimento, azione, sanzione, costo, perdita e danno derivante dalla oppure correlato alla violazione della presente garanzia.
- 11.5 L'Acquirente si impegna a rispettare i principi stabiliti dal Codice di condotta di GEA, che costituisce parte integrante del Contratto ed è disponibile sul sito web di GEA ([code-of-conduct-en.pdf \(gea.com\)](http://code-of-conduct-en.pdf(gea.com))). L'Acquirente dichiara di non essere a conoscenza di indagini e/o procedimenti giudiziari che lo riguardano e di non essere destinatario di misure cautelari/interdittive, di prevenzione e/o di condanne per reati relativi all'attività di impresa (ad es. reati di corruzione, reati contro la concorrenza, frodi, riciclaggio, reati di terrorismo, reati tributari, reati in materia di salute e sicurezza, reati ambientali, reati di impiego di manodopera irregolare etc.). L'Acquirente si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione al Venditore della futura esistenza di tali circostanze nel corso dell'esecuzione del Contratto.
- 11.6 Qualsiasi violazione degli obblighi previsti dalla presente Clausola 11.5 darà diritto al Venditore all'integrale risarcimento del danno ed una violazione di non scarsa importanza gli darà diritto all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in qualsiasi momento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente.

## **12. Elaborazione Dati:**

- 12.1 Le parti si impegnano a gestire qualsiasi informazione e i dati personali appresi durante l'esecuzione del Contratto con la massima diligenza e nel rispetto della privacy. Tutti i dati rilevanti saranno salvati e memorizzati dalle parti conformemente al diritto applicabile, al D.Lgs. n. 196/03 e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). L'Acquirente accetta che il Venditore raccolga, elabori ed utilizzi i dati personali e altri dati rivelati dall'Acquirente nel corso della relazione commerciale con il Venditore al fine di (1) gestire ed eseguire il Contratto con l'Acquirente (il che include la creazione ed elaborazione delle fatture), (2) pubblicizzare e/o offrire ulteriori merci e servizi all'Acquirente e/o (3) gestire la relazione commerciale con l'Acquirente mediante per es. un sistema di gestione delle relazioni con i clienti. Tali dati possono comprendere le seguenti categorie dati di persone, impiegate oppure ingaggiate dall'Acquirente, *inter alia* nome, titolo, società, funzione all'interno della società, recapiti di lavoro (numero di telefono e fax, indirizzo email, indirizzo postale), storico degli ordini, storico dei problemi (per es. richieste di garanzia oppure controversie). Entro la limitazione dello scopo sopra descritto, il Venditore può raccogliere, elaborare ed utilizzare i dati sopra descritti (i) da solo e/o ricorrendo agli affiliati oppure ad altri sub-appaltatori esterni e (ii) attingendo da paesi all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea oppure dell'Area Economica Europea. L'Acquirente garantirà (per es., se necessario, mediante la dichiarazione di consenso a cura dei soggetti interessati oppure altri strumenti adatti, disponibili in virtù della Legge) che il Venditore può avvalersi dei dati sopra descritti per gli scopi sopra descritti.

## **13. Varie:**

- 13.1 Qualora si stabilisca che qualsiasi disposizione del Contratto sia nulla oppure inapplicabile, ciò non interesserà la validità oppure applicabilità delle restanti disposizioni e le parti sostituiranno la disposizione nulla oppure inapplicabile con una disposizione valida che meglio consegua il medesimo effetto economico. 13.2 Qualsiasi intestazione della Clausola oppure del paragrafo oppure altra intestazione che compaia nei Termini è riportata esclusivamente a titolo di riferimento e non inciderà sull'interpretazione di quelle Clausole oppure di quei paragrafi. Le parole al singolare comprenderanno il plurale e vice versa, laddove il contesto lo richieda. Il Contratto non deve essere interpretato contro oppure a svantaggio dell'Acquirente oppure Venditore sulla base del fatto che il Contratto rappresenta i termini e le condizioni commerciali, standard oppure abituali, dell'Acquirente oppure del Venditore e/o che il Contratto e/o qualsiasi narrazione particolare, articolo, clausola e/o allegato oppure appendice possa essere originato dall'Acquirente oppure dal Venditore oppure per altri motivi simili.
- 13.3 Il Contratto riporta l'intero accordo tra il Venditore e l'Acquirente relativamente all'oggetto dello stesso e sostituisce qualsiasi accordo precedente tra le parti. Fatto salvo per la portata espressamente e specificamente riportata nel Contratto, tutte le affermazioni, le garanzie, gli impegni orali ed altre dichiarazioni di qualsivoglia natura nonché tutti i documenti forniti oppure scambiati alla data del Contratto oppure prima di quella data (includendo qualsiasi brochure oppure materiale di vendita del Venditore) sono espressamente esclusi e disconosciuti dall'Acquirente. L'Acquirente riconosce di non aver fatto e di non fare affidamento su tali affermazioni, garanzie, impegni, dichiarazioni oppure documenti al momento della stipula del Contratto.
- 13.4 Il Contratto non può essere ceduto in alcun modo da una delle due parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, ma il Venditore potrà liberamente e senza necessità di previa autorizzazione dell'Acquirente, affidare tutta o parte dell'esecuzione dei lavori e dei servizi a terzi.
- 13.5 Qualora qualsiasi disposizione, contenuta nei presenti Termini oppure nel Contratto, preveda che le Parti debbano negoziare oppure concordare qualsiasi questione, tale disposizione sarà interpretata in modo tale da includere un obbligo per le Parti di negoziare oppure raggiungere un accordo in buona fede nello spirito e secondo le intenzioni dei presenti Termini e del Contratto.
- 13.6 L'Acquirente dovrà garantire che il Venditore e i suoi eventuali dipendenti e subappaltatori che effettueranno i Servizi in Cantiere o presso i locali dell'Acquirente siano coperti da una polizza assicurativa "All-risk" (EAR/CAR) che copra l'oggetto della fornitura e i lavori in Cantiere. Tale copertura dovrà operare "in primo rischio" ed indicherà il Venditore come assicurato addizionale. Il Venditore, se lo richiede, avrà diritto di ricevere copia della polizza. L'eventuale franchigia sarà a carico dell'Acquirente.
- 14. Controversie / Diritto applicabile:**
- 14.1 **Foro Competente esclusivo.** Qualsiasi controversia derivante dal oppure correlata al presente Contratto, includendo qualsiasi questione riguardante la sua esistenza, validità oppure risoluzione, sarà rimessa esclusivamente e composta definitivamente dal Tribunale del luogo dove ha sede la società GEA Venditore, il quale vanterà la competenza esclusiva.
- 14.2 **Diritto applicabile.** Il diritto applicabile per il Contratto sarà il diritto italiano, che si applicherà senza considerare norme di conflitto; In caso di vendita internazionale, le parti convengono di escludere espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci.
- 15. Entrata in vigore**  
Il Contratto entrerà in vigore solo qualora un rappresentante autorizzato del Venditore confermi l'Ordine dell'Acquirente per iscritto. Se entro cinque (5) giorni dalla data dell'Ordine di Acquisto, l'Acquirente non fornirà (i) tutte le informazioni tecniche e commerciali definitive necessarie per iniziare i lavori o (ii) non effettuerà il pagamento dell'anticipo, le date di consegna verranno prorogate per il tempo necessario a recuperare il ritardo causato al Venditore al quale saranno rimborsati tutti i costi aggiuntivi.

Venditore .....

Acquirente .....

**Secondo l'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Acquirente dichiara di comprendere ed approvare specificamente le seguenti Clausole:** Disposizioni Generali. Gli eventuali termini di acquisto dell'Acquirente non si applicheranno al Contratto né avranno vigore oppure efficacia; 3.2 L'Acquirente non sarà autorizzato a compensare oppure ad effettuare qualsiasi forma di trattenuta oppure ritenuta a fronte di qualsiasi pagamento del Prezzo Contrattuale; 3.3 Interessi sui pagamenti in ritardo e diritto di sospensione e risoluzione del Contratto da parte del Venditore per ritardati pagamenti; 3.4: *Solve et repete* Clausola *ex art* 1462 c.c.; 5.2 Il trasferimento del rischio di perdita e danno all'Oggetto della Fornitura sarà conforme all'Incoterm stipulato; 5.4 il termine per ispezionare le merci dopo la consegna al fine di denunciarne i difetti e per accettazione è 8 giorni; 5.6 liquidazione danni come rimedio esclusivo; 5.7 esonero dall'assolvimento dei propri obblighi, assunti in virtù del Contratto, per cause di Forza Maggiore; 5.8 approvazione dei documenti da parte dell'Acquirente entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione degli stessi; altrimenti, tali documenti saranno considerati approvati; 6.1 Conservazione del titolo di proprietà fino al pagamento integrale (1523 c.c.); 7 termini e condizioni di garanzia: **8 giorni per denunciare un difetto** dopo la scoperta; nessuna rivendicazione dopo la scadenza del Periodo di Garanzia; il Periodo di Garanzia di qualsiasi Oggetto della Fornitura, rettificato dal Venditore durante il Periodo di Garanzia, scadrà alla scadenza del Periodo di Garanzia - **nessuna proroga della garanzia**; la garanzia avverrà tramite riparazione/sostituzione oppure ri-esecuzione della parte / del servizio difettoso, a seconda del caso; esclusioni; **clausola di esclusione della responsabilità e limitazioni: i rimedi dell'Acquirente in virtù della clausola di garanzia saranno gli unici ed esclusivi rimedi**; 9.1 Rimedi Esclusivi; **9.2 Esclusione di determinati danni: elenco dei danni per i quali il Venditore non è responsabile verso l'Acquirente**; **9.3 Responsabilità Massima Aggregata**; **9.4 Limite di tempo:** La scadenza del Periodo di Garanzia costituirà, nella massima misura consentita dal diritto applicabile e fatto salvo quanto riportato nell'ultima frase qui sotto, l'evidenza conclusiva a tutti gli effetti e in tutti i procedimenti tra le parti del fatto che il Venditore ha assolto i propri obblighi in virtù del Contratto oppure derivanti dallo stesso, eseguito l'Oggetto della Fornitura e posto rimedio a tutti i Difetti ivi riportati, conformemente agli obblighi assunti in virtù del Contratto; 11.3 e 11.6. Diritti di risoluzione in caso di violazioni degli obblighi in materia di esportazione o di violazioni di non scarsa importanza degli obblighi stabiliti dal Codice di Condotta GEA; 13.4 divieto di cessione senza consenso; 14.1 Giurisdizione esclusiva: Tribunale del luogo ove ha sede il Venditore.

Per accettazione

Data e firma dell'Acquirente.....

## Allegato A

### Regolamenti speciali sul controllo delle esportazioni

**Requisiti per il controllo delle esportazioni applicabili ai destinatari ("Acquirente") di qualsiasi bene e/o servizio (compreso l'eventuale software) fornito da o ricevuto direttamente o indirettamente da qualsiasi società, entità giuridica o stabile organizzazione ("Appaltatore") appartenente o controllata direttamente o indirettamente da GEA Group AG con sede a Düsseldorf, Germania ("GEA"):**

La società madre dell'Appaltatore, GEA, ha sede in Germania e pertanto tutte le società del gruppo GEA dovranno, nella misura più ampia consentita dalle leggi applicabili, aderire a tutti i regolamenti sul controllo delle esportazioni in vigore in Germania, compresi, senza limitazione, tutti i regolamenti sul controllo delle esportazioni emanati dall'Unione Europea, compreso, ma non solo, Regolamento (UE) n. 833/2014 e 765/2006 del Consiglio. Si conviene pertanto che l'Acquirente, ma solo per quanto riguarda l'Ambito della fornitura/lavoro da fornire da parte dell'Appaltatore e solo nella misura consentita dalla legge applicabile, si atterrà ai Regolamenti sul controllo delle esportazioni in vigore in Germania, indipendentemente dal fatto che siano ritenuti applicabili all'Acquirente ai sensi del diritto internazionale.

Pertanto, le seguenti disposizioni sono accettate dall'Acquirente e sostituiscono tutte le disposizioni contrastanti concordate altrove:

1. Se l'Acquirente acquisisce dall'Appaltatore beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX, XXXV o XL del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, o in qualsiasi altro allegato che sia o possa diventare applicabile ai regolamenti sul controllo delle esportazioni sopra specificati, l'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, tali beni nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa e se l'Acquirente acquista dal Contraente beni o tecnologie elencati negli Allegati XVI, XVII, XVIII o XXX del Regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio o qualsiasi altro Allegato che sia o possa diventare applicabile alle Normative sul controllo delle esportazioni sopra specificate, l'Acquirente non dovrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, tali beni in Bielorussia o per utilizzarli in Bielorussia;
2. L'Acquirente farà del suo meglio per garantire che lo scopo del punto 1 non venga vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori;
3. L'Acquirente dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare eventuali comportamenti di terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possano vanificare gli scopi del punto 1;
4. Qualsiasi violazione dei punti 1, 2 o 3 costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del Contratto, e il Contraente avrà il diritto di richiedere rimedi appropriati, tra cui, ma non solo, la risoluzione del Contratto; e
5. L'Acquirente informerà immediatamente l'Appaltatore di eventuali problemi nell'applicazione dei punti 1, 2 o 3, comprese le attività pertinenti di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del punto 1. L'Acquirente metterà a disposizione dell'Appaltatore le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

Qualsiasi violazione dei suddetti obblighi costituirà un evento di controllo delle esportazioni.